C12484 - RIVA ACIER/ASSET DI DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT
Provvedimento n. 30309

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2022;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Riva Acier SAS pervenuta il 29 agosto 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Riva Acier SAS (di seguito anche "Riva Acier" o la Società acquirente) è una società di diritto francese controllata indirettamente dalla Riva Forni Elettrici S.p.A. e facente parte del gruppo Riva Forni Elettrici (di seguito anche "Gruppo Riva"), che opera nel settore delle produzioni siderurgiche e delle attività a esse collegate. Il Gruppo Riva è attivo in Italia, Francia, Germania, Belgio, Spagna e Canada. Nel 2021 il fatturato consolidato del gruppo Riva è stato circa *[4-5]*[*] miliardi di euro, di cui *[517-700]* milioni di euro realizzati in Italia.

2. Il gruppo Derichebourg Environnment (di seguito "DRG") è un gruppo attivo in nove paesi nel settore dei servizi per l'ambiente e raccolta e trattamento dei rifiuti, in particolare rottami metallici. Nell'ottobre 2021 una società del gruppo DRG ha notificato alla Commissione Europea l'acquisizione del controllo esclusivo sulla *Groupe Ecore* Holding SAS, società a capo del gruppo *Ecore*, anch'esso attivo in sei paesi nel settore dei servizi ambientali e in particolare dei rottami metallici[1]. All'esito del relativo procedimento, con decisione assunta in data 17 dicembre 2021, la Commissione europea ha autorizzato l'acquisizione del gruppo francese *Ecore* da parte di DRG, subordinandola al rispetto di una serie di impegni, consistenti nella dismissione di alcune infrastrutture di raccolta e trattamento di rottami metallici (di seguito anche "Asset") e nella adozione correlata di alcune pattuizioni con l'acquirente, per far fronte alle criticità concorrenziali derivanti dall'operazione in alcune regioni francesi. Gli Asset di DRG oggetto degli impegni assunti da DRG con la Commissione Europea sono attivi nel settore della raccolta, valorizzazione e commercializzazione dei rifiuti ferrosi e non ferrosi e sono costituiti da otto siti: quattro impianti di riciclaggio equipaggiati con un trituratore e quattro siti di raccolta, tutti localizzati in Francia. Gli impianti di riciclaggio si trovano a Amnéville, Montereau, Nantes, e Salaise-sur-Sanne. I siti di raccolta si trovano a La Rochelle, Lorient, Apprieu e Sète. Nel 2021 il fatturato consolidato degli Asset è stato di *[100-517]* milioni di euro, di cui *[31-100]* milioni di euro realizzati in Italia. Gli Asset non detengono alcuna partecipazione societaria.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisto da parte di Riva Acier del controllo esclusivo degli Asset di DRG oggetto di dismissione ai sensi degli impegni presentati dalla stessa nell'ambito del procedimento della Commissione europea M.10249 – *Derichebourg Environnement/ Groupe Ecore Holding*[2]. Conformemente alla prassi della Commissione europea, gli Impegni approvati da quest'ultima nel Procedimento M.10249 prevedono una serie di obbligazioni a carico di DRG, che sono state riprese nelle pattuizioni contrattuali tra DRG e Riva Acier per la cessione degli Asset. Si tratta sia clausole di non concorrenza che di obblighi di fornitura a carico della Società alienante, la cui durata è ritenuta funzionale a consentire agli Asset di diventare completamente indipendenti da DRG[3].

---

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[1] *[M.10249 – Derichebourg Environnement/ Groupe Ecore Holding.]*

[2] *[In particolare, gli Impegni prevedono che la dismissione degli Asset venga perfezionata entro il termine di [omissis] dall'approvazione da parte della Commissione europea di Riva Acier come acquirente idoneo. A questo proposito, la Commissione europea deve verificare che il Gruppo Riva soddisfi i seguenti criteri:*
(i) che l'acquirente degli Asset sia indipendente e non collegato a DRG;
(ii) che abbia le risorse finanziarie, competenze comprovate e incentivi per mantenere e sviluppare la capacità degli Asset di competere attivamente;
(iii) che l'acquisizione degli Asset non sia suscettibile di dare luogo, prima facie, a problemi concorrenziali o rischiare di ritardare l'attuazione degli Impegni.
[Omissis].]

[3] *[In particolare DRG si è impegnata:*

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90 in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parti di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente nell'ultimo esercizio a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

5. Le clausole di non concorrenza in favore della società acquirente (Riva Acier) e gli obblighi di fornitura a carico della società alienante (DGR) possono essere considerati accessori all'operazione in quanto stabiliti in ottemperanza ad un pronunciamento della Commissione UE al fin di autorizzare l'acquisizione del *Groupe Ecore* Holding SAS da parte di DRG, e dunque in una circostanza eccezionale rispetto a quelle di norma esaminate secondo i criteri di cui alla Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03)[4].

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Mercati rilevanti, posizioni delle parti ed effetti dell'operazione

6. In ragione dell'attività delle imprese interessate, l'operazione riguarda (*i*) la raccolta, il trattamento e il commercio di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi e (*ii*) la produzione e la commercializzazione di prodotti siderurgici. I due mercati sono verticalmente integrati poiché il rottame metallico costituisce una delle materie prime con cui produrre materiale siderurgico.

(i) Il mercato della raccolta, trattamento e commercio di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi)

7. La parte d'impresa oggetto di acquisizione opera attraverso otto siti localizzati in varie regioni francesi nel mercato della raccolta, trattamento e commercializzazione di rottame metallico, ferroso e non ferroso. L'attività di raccolta, trattamento e commercio dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi consiste nel recuperare sul territorio i rifiuti-rottami e trasformarli in materia prima seconda, poi utilizzata come fattore produttivo dagli impianti dal settore elettro-siderurgico. Quanto alla dimensione geografica di tale mercato, nei propri precedenti l'Autorità ha ipotizzato che potesse essere anche sovranazionale, in considerazione dei notevoli flussi di importazione verso l'Italia, pur lasciando, in tali casi, la definizione aperta[5]. Nella decisione M10249[6], la Commissione ha invece distinto le attività di raccolta da quelle di trattamento e commercializzazione di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, assegnando una dimensione locale alle prime (con raggio di 40-70 km) e alle seconde (con raggio di 150-400 km a seconda delle tipologie di prodotto), e attribuendo invece una dimensione molto più ampia e sovranazionale (fino al SEE) alla commercializzazione. Nel presente caso, tuttavia, non è necessario definire con maggior precisione i mercati relativi alla raccolta, trattamento e commercio di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, poiché la società acquirente non dispone di alcun impianto che svolga tale attività nell'intero SEE. L'operazione pertanto non comporta alcuna sovrapposizione orizzontale, qualunque definizione si intenda adottare per il mercato del prodotto e per la sua dimensione geografica. Le Parti riportano comunque che anche adottando la più articolata e ristretta definizione dei mercati utilizzata dalla Commissione, solo in un caso il ramo d'azienda oggetto di acquisizione acquisito ha una quota superiore al *[20-30%]* e mai superiore al *[30-40%].*

(ii) Il mercato della produzione e commercializzazione di prodotti siderurgici

8. L'acquirente, Gruppo Riva è attivo nel settore della siderurgia ed in particolare nella produzione e commercializzazione di prodotti semilavorati quali blumi e billette, nella produzione e commercializzazione di prodotti finiti lunghi in acciaio al carbonio, quali le vergelle e i tondi per cemento armato, nella produzione di prodotti finiti lunghi lavorati o finiti a freddo e nella produzione di prodotti in acciaio speciale. Tali attività individuano mercati la cui dimensione geografica è sovranazionale e coincide con il SEE o con il territorio dell'Unione Europea in considerazione sia dell'omogeneità dei prodotti per ciascun mercato, che delle condizioni concorrenziali, nonché della limitata incidenza dei costi di trasporto sul prezzo finale dei prodotti e la rilevanza dei flussi di *import/export* tra i Paesi europei. Non è tuttavia qui necessario adottare una definizione più precisa dei mercati del prodotto e geografici, in quanto gli Asset oggetto di acquisizione non sono attivi in tali mercati e dunque l'operazione non comporta alcuna sovrapposizione orizzontale. Ad ogni modo, secondo le Parti, in tutti i mercati sopradescritti il Gruppo Riva possiede

---

[omissis].]

[4] *[Per la possibilità di tener conto di circostanze eccezionali non previste dalla citata Comunicazione Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), considerando 5.]*

[5] *[Cfr., C10175 – KME Group-Sigimet/NewCo, Provvedimento n. 20170 in Boll. 32/2009 e C8782 – Derichebourg Environnement/Ramo d'azienda di Rotamfer, Provvedimento n. 17387 in Boll. 36/2007.]*

[6] *[Cfr. M10249 Derichebourg Environnement/ Groupe Ecore Holding, cit.]*

delle quote di mercato assai modeste, e di gran lunga inferiori al 25% se calcolate rispetto ad una dimensione geografica pari allo SEE.

(iii) Effetti di natura verticale

9. Ancorché non esistano sovrapposizioni orizzontali tra le attività dell'acquirente e quella degli Asset oggetto di acquisizione, va osservato che tali attività si trovano ad avere tra di loro un legame di tipo verticale in quanto l'una (la raccolta, valorizzazione e commercializzazione dei rottami metallici) fornisce la materia prima alla seconda (le lavorazioni siderurgiche). L'operazione potrebbe avere, pertanto, degli effetti di tipo verticale. Stando a quanto comunicato dalle parti, tuttavia, data la modesta posizione di mercato del Gruppo Riva in ciascuno dei settori esaminati, l'acquisto di uno dei tanti operatori (Asset di DGR) che commercializzano rottami metallici ferrosi utilizzati nella produzione di prodotti siderurgici non appare suscettibile di determinare alcun effetto restrittivo di tipo verticale sulle dinamiche competitive dei settori della produzione nei quali operano le parti stesse.

10. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, data la modesta quota di mercato degli Asset nel commercio di rifiuti metallici, in particolare dei rifiuti ferrosi (che sono il tipo di rifiuto di cui si approvvigiona il Gruppo Riva) e l'ampio numero di operatori attivi nel settore, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e gli obblighi di fornitura tra le parti sono accessori alla presente operazione;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli